



Bruxelles, 31.1.2019
COM(2019) 31 final

ANNEX

ALLEGATO

della

Proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e dell'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE

ALLEGATO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N.

del

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione¹.
- (2) La direttiva (UE) 2015/1535 abroga la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio², quale modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (3) Gli Stati EFTA possono formulare osservazioni e pareri circostanziati in merito a un progetto di regola tecnica notificato dagli altri Stati EFTA, ma possono formulare soltanto osservazioni in merito a un progetto di regola tecnica notificato dagli Stati membri dell'Unione e viceversa.
- (4) Occorre pertanto modificare opportunamente gli allegati II e XI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 1 (Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XIX dell'allegato II dell'accordo SEE è sostituito da quanto segue:

"32015 L 1535: Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

- (a) all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), il secondo comma è sostituito dal seguente:

¹ GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1.

² GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

³ GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18.

"Il termine "specificazione tecnica" comprende anche i metodi e i procedimenti di produzione relativi ai prodotti destinati all'alimentazione umana e animale, nonché ai medicinali definiti all'articolo 1 della direttiva 2001/83/CE (integrata al punto 15q del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo con decisione del Comitato misto SEE n. 82/2002 del 25 giugno 2002⁴), così come i metodi e i procedimenti di produzione relativi agli altri prodotti, quando abbiano un'incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi;"

(b) all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, è aggiunto quanto segue:

"Il testo integrale del progetto di regola tecnica notificato viene trasmesso nella lingua originale con traduzione integrale in una delle lingue ufficiali dell'Unione.";

(c) all'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

"La Commissione, a nome dell'Unione, da un lato, e l'Autorità di vigilanza EFTA o gli Stati EFTA attraverso l'Autorità di vigilanza EFTA, dall'altro, possono chiedere informazioni supplementari su un progetto di regola tecnica notificato;

(d) all'articolo 5, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

"Le osservazioni degli Stati EFTA vengono trasmesse dall'Autorità di vigilanza EFTA alla Commissione sotto forma di una comunicazione unica coordinata e le osservazioni dell'Unione vengono trasmesse dalla Commissione all'Autorità di vigilanza EFTA.";

(e) i termini "Stati membri" e "Commissione" contenuti nell'articolo 6, paragrafi 1, 2 e 7, sono sostituiti, rispettivamente, dai termini "Stati EFTA" e "Autorità di vigilanza EFTA";

(f) l'articolo 6, paragrafi 3, 4, 5 e 6, non si applica."

Articolo 2

Il testo del punto 5i (Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XI dell'accordo SEE è sostituito da quanto segue:

"32015 L 1535: Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

a) all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il termine "specificazione tecnica" comprende anche i metodi e i procedimenti di produzione relativi ai prodotti destinati all'alimentazione umana e animale, nonché ai medicinali definiti all'articolo 1 della direttiva 2001/83/CE (integrata al punto 15q del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo con decisione del Comitato misto SEE n. 82/2002 del 25 giugno 2002⁵), così come i metodi e i procedimenti di produzione relativi agli altri prodotti, quando abbiano un'incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi;"

b) all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, è aggiunto quanto segue:

⁴ GU L 266 del 3.1.2002, pag. 32, e supplemento SEE n. 49 del 3.10.2002, pag. 22.

⁵ GU L 266 del 3.1.2002, pag. 32, e supplemento SEE n. 49 del 3.10.2002, pag. 22.

"Il testo integrale del progetto di regola tecnica notificato viene trasmesso nella lingua originale con traduzione integrale in una delle lingue ufficiali dell'Unione.";

c) all'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

"La Commissione, a nome dell'Unione, da un lato, e l'Autorità di vigilanza EFTA o gli Stati EFTA attraverso l'Autorità di vigilanza EFTA, dall'altro, possono chiedere informazioni supplementari su un progetto di regola tecnica notificato;

d) all'articolo 5, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

"Le osservazioni degli Stati EFTA vengono trasmesse dall'Autorità di vigilanza EFTA alla Commissione sotto forma di una comunicazione unica coordinata e le osservazioni dell'Unione vengono trasmesse dalla Commissione all'Autorità di vigilanza EFTA.";

e) i termini "Stati membri" e "Commissione" contenuti nell'articolo 6, paragrafi 1, 2 e 7, sono sostituiti, rispettivamente, dai termini "Stati EFTA" e "Autorità di vigilanza EFTA";

f) l'articolo 6, paragrafi 3, 4, 5 e 6, non si applica."

Articolo 3

Il testo della direttiva (UE) 2015/1535 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il [...], a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE*.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il [...].

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

[...]

I segretari

del Comitato misto SEE

[...]

* [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]